R_CALABR|AAA0ABE|RGP2025|PROT. N. 0004329|20/02/2025

Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge recante: "Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).".

Il Consigliere regionale

F.to Giacomo Pietro Crinò

Proposta di legge recante: "Interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).".

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), per il quale: "l'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data in cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono".

Siffatta formulazione è foriera di incertezze e dubbi interpretativi, risultando identificato in maniera incerta e generica l'oggetto del "subentro" dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (nel prosieguo, soltanto "ARRICAL") nei "rapporti giuridici attivi e passivi" di cui le Comunità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/2014 erano precedentemente titolari. In tale contesto, la presente norma offrirà l'interpretazione del citato art. 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 conforme alla *ratio legis* sottesa alla proposta di legge regionale n. 49/12 di iniziativa della Giunta regionale (cfr. DGR n. 118/2022), poi divenuta legge regionale n. 10/2022:

- da un lato, ribadendo i soggetti ai quali l'ARRICAL è subentrata;

- dall'altro, specificando l'oggetto del subentro stesso.

A tal fine, giova dapprima richiamare le previsioni contenute nella citata legge regionale n. 14/2014, recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 14/2014, "i Comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 […] convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agisti 2012, n. 135, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i Comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo per

ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) […]". All'articolo 1 della legge regionale n. 14/2014, il Legislatore regionale ha fornito la definizione della Comunità d'ambito, intendendola quale "[…] struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO […]".

Il citato articolo 4 ha altresì previsto:

- al comma 9, che "ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:

a) predispone e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;

b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;

c) definisce gli obblighi di servizio pubblico universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;

d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO e nella stessa ARO;

e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamento dell'ATO e i relativi contratti di servizio";

- al comma 10, che "la Comunità […] gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2014, "Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l'affidamento:

a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento".

Il successivo comma 8, invece, ha stabilito che "gli enti locali aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione".

In tal modo, la legge regionale n. 14/2014 ha delineato il subentro degli Enti locali, soltanto per il tramite delle Comunità d'Ambito, nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nei confronti dei quali i Comuni stessi (e non già le Comunità d'Ambito degli ATO) hanno assunto obbligazioni pro quota. Alcuna obbligazione solidale, invece, gravava direttamente sulle Comunità d'Ambito, le quali, concretizzando l'esercizio associato delle funzioni amministrative degli Enti locali che le componevano, erano tenute a unicamente a corrispondere al gestore le somme effettivamente versate dai Comuni, senza assumere responsabilità per i Comuni morosi.

Su tale premessa, il citato articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 – nella parte in cui afferma che "L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito" – è da interpretarsi nel senso che l'ARRICAL subentra negli impianti, nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni in precedenza spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla citata legge regionale n. 14/2014, senza assumere le obbligazioni gravanti sui Comuni componenti le stesse Comunità d'Ambito, obbligazioni rimaste sempre estranee a queste ultime. Del resto, siffatta interpretazione autentica è sostenuta dalla lettura sistematica della legge regionale n. 10/2022, il cui articolo 4:

- attribuisce all'ARRICAL "[…] l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del

2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) […]";

- precisa ulteriormente che "L'Autorità svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)".

In virtù del perimetro normativo sin qui descritto, l'ARRICAL è subentrata nei diritti e negli obblighi, nei compiti e nelle funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito, ma non già nei rapporti obbligatori gravanti sui Comuni morosi nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

La proposta si compone dunque di tre articoli, di seguito descritti:

- l'articolo 1 prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022, disponendo che l'espressione riferita al subentro dell'ARRICAL nei "rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito" si interpreta nel senso che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla legge regionale n. 14/2014, e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai Comuni che componevano le medesime Comunità d'Ambito.

- l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

- l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, avendo comunque efficacia ab origine dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: **"Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).".**

Tab. l - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. La finalità è quella chiarire la portata normativa dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/2022.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale.	//	//	//
3	Prevede l'entrata in vigore anticipata stante la necessità di chiarire la norma anche per i riflessi tecnico-giuridici che una distolta interpretazione dell'articolo 17 potrebbe produrre.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).".

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della l. r. n. 10/2022)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), l'espressione riferita al subentro dell'ARRICAL nei "rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito" si interpreta nel senso che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai Comuni morosi che componevano le medesime Comunità d'Ambito, unici soggetti responsabili pro quota nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti..".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.